

PREVIDENZIALI DEGLI ARTIGIANI
DELL'ESERCIZIO 1999

	U S C I T E	PREVENTIVO 1999		CONSUNTIVO 1999
		ORIGINARIO	AGGIORNATO	
1	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI (all.n.7 sub A).....	10.190.515.000.000	10.086.040.000.000	9.855.930.548.047
2	TRASFERIMENTI PASSIVI (all.n.8).....	43.247.600.000	54.620.700.000	55.328.887.529
3	ONERI FINANZIARI:	10.108.000.000	132.542.800.000	151.675.934.751
	-Interessi passivi su prestazioni arretrate.....	10.000.000.000	14.950.000.000	3.499.478.929
	- Interessi passivi diversi.....	108.000.000	36.800.000	52.900.878
	- Derivanti dalla cessione dei crediti contributivi di cui all'art.13 della legge 448/1998 e art.1 DL 308/1999 convertito nella legge 402/1999.....	-	117.556.000.000	148.123.554.944
4	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE:	412.135.000.000	357.811.000.000	363.762.481.939
	-Rimborso di contributi.....	412.000.000.000	357.644.000.000	363.589.992.370
	-Rimborso di contributi di maternità.....	133.000.000	166.000.000	145.811.449
	-Rimborso proventi per divieto di cumulo tra pens.e retribuzioni.....	2.000.000	1.000.000	271.768
	- Rimborso di riserve e valori di riscatto.....	-	-	26.406.352
5	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI:	1.069.000.000	1.120.500.000	924.799.960
	-Uscite varie.....	429.000.000	508.500.000	540.459.000
	-Rivalutazione monetaria di prestazioni arretrate.....	640.000.000	612.000.000	384.340.960
	A - COMPONENTI FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE.....	10.657.074.600.000	10.632.135.000.000	10.427.622.652.226
6	SPESE DI AMMINISTRAZIONE.....	295.550.000.000	287.805.000.000	270.433.078.231
7	ONERE PER LA PREVENZIONE E CURA DELL'INVALIDITA':			
	-Prestazioni economiche ed accessorie, ai sensi dell' art. 1, del D.L. n. 16/1982 convertito nella Legge n.98/1982 (all.n.7 sub B).....	1.131.000.000	1.009.000.000	994.932.081
8	ACCANTONAMENTI PER ONERI PRESUNTI DI COMPETENZA			
	- Assegnazione Fondo accantonamento contributi art.20, L.n.724/94.....	-	-	376.866.608
8	TRASFERIMENTI AD ALTRE GESTIONI DELL'INPS:			
	-Valori di copertura di periodi assicurativi.....	1.200.000.000	1.700.000.000	1.935.070.432
9	ONERI TRIBUTARI.....	10.480.000.000	9.825.000.000	10.067.463.000
10	VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE:			
	- Eliminazione di residui attivi (all.9).....	544.000.000.000	742.146.000.000	887.996.322.718
11	SVALUTAZIONE E DEPREZZAMENTI:			
	-Assegnazione al Fondo svalutazione crediti contributivi.....	318.209.000.000	233.905.000.000	968.926.711.411
	-Assegnazione al Fondo svalutazione crediti per prestazioni da recuperare.....	318.209.000.000	233.905.000.000	954.869.256.139
	-Assegnazione al Fondo svalutazione crediti per prestazioni da recuperare.....	-	-	14.057.455.272
12	STORNO RATEI ATTIVI INIZIALI:			
	-per contributi a carico degli iscritti (all.n.4).....	1.936.824.000.000	2.031.609.969.000	2.031.609.969.404
	-per proventi divieto di cumulo tra pensioni e retribuzioni (all.n.5).....	1.911.762.000.000	2.010.162.641.000	2.010.162.641.390
	-per proventi divieto di cumulo tra pensioni e retribuzioni (all.n.5).....	62.000.000	23.525.000	23.525.000
	-per sanzioni civili, amministrative, multe e ammende (all.n.6).....	25.000.000.000	21.423.803.000	21.423.803.014
13	RATEI PASSIVI FINALI (all.n.7).....	145.646.000.000	92.804.000.000	102.620.000.000
	B - COMPONENTI ECONOMICHE.....	3.253.040.000.000	3.400.803.969.000	4.274.960.413.885
	TOTALE DELLE USCITE (A + B).....	13.910.114.600.000	14.032.938.969.000	14.702.583.066.111
	AVANZO ECONOMICO DI ESERCIZIO.....	-	-	221.036.783.251
	TOTALE A PAREGGIO.....	13.910.114.600.000	14.032.938.969.000	14.923.619.849.362

ALLEGATI

DEBITI VERSO LO STATO

ALLEGATO N. 1

DESCRIZIONE	CONSISTENZA		VARIAZIONI
	al 1° gennaio 1999	al 31 dicembre 1999	
Per il finanziamento del Fondo sanitario nazionale - art.69, lett. b) della legge n. 833/1978: - per prestazioni terapeutiche.....	372.560.000	372.560.000	-
-Per somme da trasferire ai sensi dell'art. 1 duodecies della legge n. 641/1978 (ex ONPI).....	527.845.000	2.687.219.000	2.159.374.000
-Somme trasferite in eccedenza agli oneri per provvidenze erogate alle popolazioni colpite da eventi calamitosi.....	500.000	500.000	-
TOTALE	900.905.000	3.060.279.000	2.159.374.000

DEBITI PER PRESTAZIONI

ALLEGATO N. 2

DESCRIZIONE	CONSISTENZA		VARIAZIONI
	al 1° gennaio 1999	al 31 dicembre 1999	
-Debiti verso i pensionati.....	152.794.344.317	183.634.937.523	30.840.593.206
-Debiti per l'assegno per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità di cui all'art. 5 della legge n. 222/1984.....	524.194.580	1.432.118.580	907.924.000
-Debiti verso i beneficiari di prestazioni di maternità.....	136.342.160	160.924.065	24.581.905
TOTALE	153.454.881.057	185.227.980.168	31.773.099.111

RATEI PASSIVI

ALLEGATO N. 3

DESCRIZIONE	CONSISTENZA		VARIAZIONI
	al 1° gennaio 1999	al 31 dicembre 1999	
-Rate pens. relative a domande giacenti al 31 dicembre.....	50.022.000.000	92.020.000.000	41.998.000.000
-Indennità di maternità.....	10.771.000.000	10.600.000.000	- 171.000.000
TOTALE	60.793.000.000	102.620.000.000	41.827.000.000

ALLEGATO N. 4

CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1999		CONSUNTIVO 1999			
	ORIGINARIO (dato economico) (1)	AGGIORNATO (dato economico) (2)	Accertati nel 1999 (3)	Meno : rateo al 31.12.1998 (*) (4)	Più: rateo al 31.12.1999 (**) (5)	Totale (dato economico) (6)=(3-4+5)
Contributo a percentuale, di cui all'art.1 della legge n.233/1990 e successive modificazioni	8.614.062.000.000	9.273.756.307.000	10.877.476.635.456	2.000.291.693.536	1.982.169.307.976	10.859.354.249.896
Contributo per l'indennita' di maternita' - Legge n.546/1987	34.000.000.000	35.120.052.000	35.459.677.790	9.870.947.854	9.611.995.836	35.200.725.772
TOTALE	8.648.062.000.000	9.308.876.359.000	10.912.936.313.246	2.010.162.641.390	1.991.781.303.812	10.894.554.975.668

(*) Comprensivi dell'integrazione di competenza in relazione ai nuovi iscritti dell'anno 1998 valutata in 204,107 miliardi.

(**) Comprensivi dell'integrazione di competenza in relazione ai nuovi iscritti dell'anno 1999 valutata in 178,313 miliardi.

ALLEGATO N. 5

QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1999		CONSUNTIVO 1999			
	ORIGINARIO (dato economico) (1)	AGGIORNATO (dato economico) (2)	Accertati nel 1999 (3)	Meno : rateo al 31.12.1998 (4)	Più: rateo al 31.12.1999 (5)	Totale (dato economico) (6)=(3-4+5)
Contributi volontari.....	42.200.000.000	38.890.000.000	35.799.900.036	-	-	35.799.900.036
Proventi per divieto di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro.....	2.900.000.000	136.376.475.000	168.171.071.388	23.525.000	20.324.000	168.167.870.388
Valori di riscatto per il periodo di corso legale di laurea, ai sensi dell'art.50, della legge n. 153/1969.....	-	-	77.272.962	-	-	77.272.962
Valori di riscatto diversi per periodi scoperti di assicura- zione.....	-	-	26.171.710	-	-	26.171.710
TOTALE.....	45.100.000.000	175.266.475.000	204.074.416.096	23.525.000	20.324.000	204.071.215.096

ALLEGATO N. 6

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1999		CONSUNTIVO 1999			
	ORIGINARIO (dato economico) (1)	AGGIORNATO (dato economico) (2)	Accertati nel 1999 (3)	Meno : rateo al 31.12.1998 (4)	Più: rateo al 31.12.1999 (5)	Totale (dato economico) (6)=(3-4+5)
Sanzioni civili, amministrative, multe e ammende.....	100.006.000.000	33.106.000.000	673.141.694.069	21.423.803.014	16.936.740.532	668.654.631.587
Interessi di dilazione e differimento.....	400.000.000	4.250.000.000	16.478.406.401	-	-	16.478.406.401
Valori per azioni di surroga, ex art.14, legge n. 222/1984.....	514.000.000	920.000.000	1.867.045.135	-	-	1.867.045.135
Entrate varie.....	2.294.000.000	2.874.200.000	3.475.451.952	-	-	3.475.451.952
TOTALE.....	103.214.000.000	41.150.200.000	694.962.597.557	21.423.803.014	16.936.740.532	690.475.535.075

ALLEGATO N. 7

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1999		CONSUNTIVO 1999			
	ORIGINARIO (dato economico) (1)	AGGIORNATO (dato economico) (2)	Accertati nel 1999 (3)	Meno : rateo al 31.12.1998 (4)	Più: rateo al 31.12.1999 (5)	Totale (dato economico) (6)=(3-4+5)
A):RATE COMPLESSIVE LORDE DI PENSIONE.....	1.619.561.000.000	11.657.907.000.000	11.393.812.225.232	50.022.000.000	92.020.000.000	11.435.810.225.232
a detrarre:						
- Onere pensioni invalidità ante L.222/1984.....	676.000.000.000	676.000.000.000	676.000.000.000	-	-	676.000.000.000
- Art. 1, legge n. 222/1984.....	97.000.000.000	82.500.000.000	74.247.149.786	-	-	74.247.149.786
- Artt.1, legge n. 140/1985 e legge n. 544/1988.....	61.000.000.000	52.481.000.000	54.383.896.700	-	-	54.383.896.700
- Assegno ai rimpatriati dalla Libia.....	1.110.000.000	1.123.000.000	1.112.353.425	-	-	1.112.353.425
- Quota parte mensilità di pensione erogata - art.37, 3° comma, lett.c), legge n. 88/1989.....	664.000.000.000	664.000.000.000	664.000.000.000	-	-	664.000.000.000
- Maggiorazioni agli ex combattenti artt.6, leggi n.140/1985 e n. 544/1988.....	56.000.000.000	44.489.000.000	53.479.427.677	-	-	53.479.427.677
- Quote pensioni afferenti a periodi lavorativi prestati presso le FF.AA. alleate.....	5.000.000	6.000.000	6.000.000	-	-	6.000.000
- Oneri connessi ai pensionamenti anticipati.....	2.700.000.000	2.473.000.000	3.577.534.393	-	-	3.577.534.393
- Onere maggiore perequazione rate pensione - art.11, c.5, legge 537/93.....	41.646.000.000	41.307.000.000	39.527.000.000	-	-	39.527.000.000
- Quota di integrazione al minimo conseguente alla modifica limite di reddito art.11, c.38, legge n.537/1993.....	18.600.000.000	18.518.000.000	18.491.000.000	-	-	18.491.000.000
- Convenzione internazionale Italo-Venezuelana.....	-	460.000.000	460.000.000	-	-	460.000.000
- Convenzione Australiana.....	-	-	472.000.000	-	-	472.000.000
Totale delle detrazioni.....	1.618.061.000.000	1.583.357.000.000	1.585.756.361.981	-	-	1.585.756.361.981
RATE PENSIONE A CARICO DELLA GESTIONE.....	10.174.999.000.000	10.074.550.000.000	9.808.055.863.251	50.022.000.000	92.020.000.000	9.850.053.863.251
ASSEGNI DI CUI ALL'ART.5, LEGGE N. 222/1984.....	1.500.000.000	1.400.000.000	1.490.693.200	-	-	1.490.693.200
INDENNITA' DI MATERNITA' - LEGGE N. 546/1987.....	46.600.000.000	42.101.000.000	46.383.861.996	10.771.000.000	10.600.000.000	46.212.861.996
INDENNITA' AI SUPERSTITI.....	-	-	129.600	-	-	129.600
TOTALE A).....	10.223.099.000.000	10.118.051.000.000	9.855.930.548.047	60.793.000.000	102.620.000.000	9.897.757.548.047
B):ONERE PREVENZIONE E CURA DELLA INVALIDITA'.....	1.131.000.000	1.009.000.000	994.932.081	-	-	994.932.081
TOTALE B).....	1.131.000.000	1.009.000.000	994.932.081	-	-	994.932.081
SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI (A+B).....	10.224.230.000.000	10.119.060.000.000	9.856.925.480.128	60.793.000.000	102.620.000.000	9.898.752.480.128

ALLEGATO N. 8

TRASFERIMENTI PASSIVI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1999		CONSUNTIVO 1999
	ORIGINARIO	AGGIORNATO	
A) TRASFERIMENTI ALLO STATO:			
Somme da trasferire al Ministero del Tesoro secondo il disposto dell'art.1 duodecies della legge n.641/1978 (già contribuzione destinata all'ONPI).....	22.281.000.000	27.463.000.000	27.846.803.000
TOTALE A).....	22.281.000.000	27.463.000.000	27.846.803.000
B) TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI:			
Contributi a favore di Enti vari:			
-Enti di patronato e assistenza sociale.....	16.850.000.000	20.712.000.000	21.091.433.000
-Istituto italiano di medicina sociale.....	116.600.000	145.700.000	147.725.000
Valori di copertura di periodi assicurativi:			
-Trasferiti ad altri Enti di previdenza.....	4.000.000.000	6.300.000.000	6.242.926.529
TOTALE B).....	20.966.600.000	27.157.700.000	27.482.084.529
TOTALE (A+B).....	43.247.600.000	54.620.700.000	55.328.887.529

ALLEGATO N. 9

VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1999		CONSUNTIVO 1999
	ORIGINARIO	AGGIORNATO	
Insussistenza di residui per contributi	544.000.000.000	742.146.000.000	854.199.789.608
Insussistenza di residui per ammende, multe e sanzioni civili a seguito di cancellazioni.....	-	-	18.428.640.353
Perdita per accertata irrecuperabilità di crediti per prestazioni da recuperare.....	-	-	15.367.892.757
TOTALE.....	544.000.000.000	742.146.000.000	887.996.322.718

APPENDICE

EVOLUZIONE LEGISLATIVA E NORMATIVA

La Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani, nell'anno 1999, ha continuato ad essere interessata dagli effetti della legge di riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi del 2 agosto 1990, n. 233 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle disposizioni legislative emanate in precedenza ed ampiamente commentate nelle relazioni ai bilanci precedenti.

Come di consueto, di seguito vengono riportate le norme più significative che continuano ad interessare la Gestione, nonché quelle di nuova emanazione che hanno inciso sul presente rendiconto.

La **legge n. 233/1990**, per quanto riguarda il contributo volontario, ha previsto che lo stesso sia determinato, applicando le aliquote percentuali in vigore per il versamento dei contributi obbligatori da parte dei lavoratori attivi, al reddito medio imponibile ricavato dalla media dei redditi rispetto ai quali è stata versata la contribuzione obbligatoria negli ultimi tre anni precedenti la data della domanda.

La disciplina della prosecuzione volontaria dispone, inoltre, l'abrogazione dal 1° luglio 1990 del principio di cui all'art. 3, comma 8, secondo periodo, della legge n. 638/1983, in base al quale il contributo volontario minimo per i lavoratori autonomi artigiani e commercianti non poteva essere inferiore a quello minimo fissato per i lavoratori dipendenti.

Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, ha previsto che l'autorizzazione ai versamenti volontari possa essere concessa solo a coloro che possono far valere tre anni di contribuzione nell'ultimo quinquennio, eliminando il requisito alternativo dei cinque anni di contribuzione nell'intera vita assicurativa.

La **legge 23 dicembre 1994, n. 724** all'art. 14 ha differito, con effetto dal 1995, al primo gennaio di ogni anno, il termine di decorrenza degli aumenti a titolo di perequazione automatica sulle pensioni, aumento che, a norma dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applica sulla base del solo adeguamento al costo della vita, con cadenza annuale.

Continuerà a produrre effetti sulla Gestione l'applicazione della legge **8 agosto 1995, n. 335** e in particolare:

- l'art. 3, commi 9 e 10, il quale ha modificato i termini di prescrizione per i contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle altre Gestioni pensionistiche obbligatorie: tali termini sono stabiliti in 10 anni dal 17 agosto 1995; in cinque anni dal 1° gennaio 1996. Sono, inoltre, stabiliti in 5 anni, dalla data di entrata in vigore della legge stessa, i termini di prescrizione di tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. I termini di prescrizione suddetti si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data del 17 agosto 1995, ad eccezione dei casi di atti interattivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto delle norme preesistenti.

- l'art. 3, comma 11, che ha previsto che, con decreto interministeriale, su proposta del competente Comitato amministratore, quale organo dell'INPS, le misure dei contributi di cui all'articolo 1 della legge n. 233/1990 sono variate, per le Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, in relazione all'andamento e al fabbisogno gestionale, in coerenza alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico approvato dal competente Comitato con periodicità almeno triennale. Nei casi di deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'INPS, per l'utilizzazione degli avanzi delle predette Gestioni, alla determinazione della misura degli interessi da corrisondersi si provvede con decreto interministeriale, in relazione al tasso medio di rendimento annuale dei titoli di Stato.

- il nuovo sistema di calcolo "contributivo" per gli assicurati dal 1° gennaio 1996, fondato essenzialmente sul montante individuale dei contributi e un sistema di calcolo in pro-rata in favore di quei lavoratori che possano far valere al 31 dicembre 1995 un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni.

Per i lavoratori che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo, salvo la facoltà di opzione, da esercitare

a condizione che si abbiano almeno cinque anni versati con il sistema contributivo.

- l'art. 1, comma 41, che ha stabilito che - limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge in parola - in caso di presenza di un solo figlio, minore, studente, o inabile, l'aliquota percentuale della pensione è elevata dal 60 al 70%. Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, entro determinati limiti. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con la pensione ai superstiti ridotta non può, comunque, essere inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale si colloca il reddito posseduto. I limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli minori, studenti o inabili, individuati secondo la disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della legge di riforma, con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

- l'art. 1, comma 42, che dispone che all'assegno di invalidità, nei casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa, si applicano determinate riduzioni. Le misure più favorevoli per i trattamenti in essere alla data di entrata in vigore della legge di riforma sono conservate fino al riassorbimento con i futuri miglioramenti.

- l'art. 1, comma 43, che stabilisce che le pensioni di inabilità, le pensioni ai superstiti e gli assegni ordinari di invalidità liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante a norma del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

- l'art. 2, comma 14, che ha stabilito che, con effetto dall'anno 1995, l'integrazione al minimo, a norma dell'art. 6, della legge n. 638/1983, e successive modificazioni, delle pensioni degli artigiani non spetta ai soggetti che posseggano:

a) nel caso di persona non coniugata, ovvero coniugata ma legalmente ed effettivamente separata, redditi propri assoggettabili all'IRPEF per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno;

b) nel caso di persona coniugata, non legalmente ed effettivamente separata, redditi propri per un importo superiore a quello indicato alla lettera a), ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a quattro volte il trattamento minimo medesimo. Dal computo dei redditi sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le relative anticipazioni, il reddito della casa di abitazione, le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata e l'importo della pensione da integrare al minimo.

Ulteriori effetti sulla Gestione sono prodotti dall'applicazione della **legge 23 dicembre 1996, n. 662** che ha previsto all'art. 1, comma 190, la non cumulabilità nella misura del 50 per cento della pensione di anzianità con i redditi da lavoro autonomo a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Si applica invece la previgente normativa per i lavoratori titolari di pensione al 30 settembre 1996 o che hanno maturato a tale data il requisito contributivo di 35 anni unitamente a quello anagrafico di 55 anni. Cioè è prevista la totale cumulabilità con i redditi da lavoro autonomo per le pensioni di anzianità con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1995, nonché di quelle liquidate con decorrenza successiva al 1994, in favore di lavoratori in possesso dei requisiti di assicurazione e contribuzione richiesti per il diritto alla pensione in tale anno. Per le pensioni successive al 1994, non è cumulabile con il reddito da lavoro autonomo la metà della quota eccedente il trattamento minimo (articolo 11, comma 9 e 10, della legge n. 537/1993).

E' stato emanato il decreto legislativo **30 aprile 1997, n.180**, in attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 24, della legge 335/1995, in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, in favore di coloro che possono far valere almeno 15 anni complessivi di contributi, di cui almeno cinque nel nuovo sistema. Di fatto tale opzione potrà essere esercitata solo a partire dal 2001.

Il **decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184**, attua la delega dell'articolo 1, comma 39, della legge n. 335/1995 in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici.

L'articolo 1 del decreto dispone che per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente con il sistema contributivo, di cui al comma 19 dell'art. 1 della legge n. 335/1995, iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, che non abbiano maturato in alcuna delle predette forme il diritto al trattamento previdenziale, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti di cui al comma 20 del predetto articolo 1 della legge n. 335/1995, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette forme, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità.

Il cumulo appena indicato opera a favore dei superstiti degli assicurati, ancorché deceduti prima del compimento dell'età pensionabile.

Agli aventi titolo al cumulo spettano le quote di pensione relative alle posizioni assicurative costituite nelle rispettive Gestioni previdenziali, calcolate ciascuna con le norme vigenti in materia per le Gestioni medesime. Le quote di pensione sono poste a carico ed erogate da ciascuna Gestione.

La **legge 27 dicembre 1997, n. 449** ha previsto:

- all'art. 59, comma 6, che il diritto alla pensione di anzianità si consegue al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e al compimento del 57° anno di età nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2000. Dal 1° gennaio 2001 si consegue con